



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPO CALABRO/SAN ROBERTO

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Via V. Ranieri II Trav. Privata n. 1 - 89052 CAMPO CALABRO (RC) - Tel. e Fax 0965 757424 - C.M. RCIC83400X

C.F. 92031060806 -- @mail: rcic83400x@istruzione.it - rcic83400x@pec.istruzione.it - sito web: www.icscampocalabro.edu.it - Codice Univoco UFGB2C

Prot. n.6957

Campo Calabro, 19 dicembre 2021

**Ai Genitori degli Aluni
del Plesso di FIUMARA**

**Ai Docenti
del Plesso di FIUMARA**

Al D.S.G.A.

**Al Personale A.T.A.
del Plesso di FIUMARA**

Al Sito Web

OGGETTO: Comunicazione CHIUSURA Plesso scolastico di Fiumara per esigenze di tutela della salute pubblica – Disposizione attivazione Didattica Digitale Integrata (D.D.I.).

Con riferimento all'Ordinanza del Sindaco del Comune di Fiumara n. 32 del 19/12/2021 recante "*Misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Chiusura Plesso Scuola Primaria Fiumara nei giorni 20/21/22/23 dicembre 2021*",

SI COMUNICA

la sospensione delle attività didattiche in presenza **nei giorni 20 – 21 – 22 – 23 dicembre 2021.**

Si invita il Personale docente in servizio ad applicare immediatamente, per tutto il periodo suddetto, la Didattica Digitale Integrata, secondo le procedure già note.

Si allega l'Ordinanza n. 32 del 19.12.2021 del Sindaco del Comune di Fiumara.



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosaria ADDAMO**

Comune di Fiumara

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

ORDINANZA n. 32 del 19/12/2021

OGGETTO: Misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Chiusura Plesso Scuola Primaria Fiumara nei giorni 20/21/22/23 dicembre 2021.

IL SINDACO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni* ", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*;

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Regionale - n. 21 del 27 gennaio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Regionale - n. 26 del 1° febbraio 2020;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; - Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1739 del 3 giugno 2020»;

Visti i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le varie Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, atte al contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19;

Ritenuto, per esigenze di tutela della salute pubblica, disporre la chiusura del plesso della Scuola Primaria di Fiumara, nei giorni 20/21/22/23 dicembre 2021;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa indicate, a tutela della salute pubblica, la chiusura del plesso della Scuola Primaria di Fiumara, nei giorni 20/21/22/23 dicembre 2021;

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Campo Calabro/San Roberto";
- Al vigile Urbano comune Fiumara;
- Responsabile del Settore Tecnico ;
- Stazione Carabinieri di Fiumara;
- Prefettura di Reggio Calabria.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione.

Il Sindaco
(Vincenzo Bellè)
(Firmato digitalmente)